

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI
di MILANO - BICOCCA**

CNB

-0000223

-03/08/2023

- 4.2.15.9.5

Allegato Utente 2 (A02)

Ufficio del Segretario Generale
Comitato Nazionale di Bioetica

CONVENZIONE

TRA

- **il Comitato Nazionale di Bioetica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri**, con sede legale in Roma, Piazza Colonna n. 370, codice fiscale n. 80188230587, qui di seguito denominato “Comitato” o “CNB”, in persona del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Comitato,

E

- **l'Università degli Studi di Milano - Bicocca**, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 – partita IVA n. 12621570154, qui di seguito denominata “Università”, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, nata a Lucera (FG) il 09/02/1970, C.F. NNNNGNN70B49E716P, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, a quanto segue, autorizzato con delibera del Senato Accademico in data 25.05.2023

PREMESSA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e, in particolare, l’articolo 15, concernente gli accordi fra pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la*

qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, adottato con Decreto Rettoriale n. 0010332/15 del 3 marzo 2015;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1990, con il quale è stato istituito il CNB;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2022, con il quale è stato da ultimo ricostituito il CNB;

CONSIDERATO che l'Università è sede primaria della ricerca scientifica nazionale e che è compito della stessa elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con enti, istituti e strutture extra-universitari pubblici o privati;

CONSIDERATO, inoltre, che l'Università intende potenziare lo svolgimento di attività di studio e ricerca scientifica inerenti questioni bioetiche, coinvolgendo docenti nelle specifiche aree di competenza, nonché provvedere alla loro divulgazione, anche attraverso attività didattiche e formative;

CONSIDERATO, altresì, che il Comitato svolge sia funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni, sia funzioni di informazione, nei confronti dell'opinione pubblica, sui problemi etici emergenti con il progredire delle ricerche e delle applicazioni tecnologiche nell'ambito delle scienze della vita e della cura della salute, anche in collegamento con gli analoghi comitati istituiti presso altri Paesi, nonché con le altre organizzazioni internazionali operanti nel settore;

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione e, in

particolare, che il Comitato si prefigge di attivare una serie di *network* rivolti ad espandere una più sistematica e produttiva comunicazione delle attività e dei propri documenti, al fine di consentire una corretta conoscenza delle tematiche scientifiche e giuridiche sottese agli ambiti della bioetica, da realizzare tramite la redazione di *newsletter* di livello nazionale ed internazionale, le interazioni con la stampa di settore, nonché mediante l'apertura di un profilo *linkedin* associato a quello dell'Università; tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

ART. 2

1. Con la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività didattico-scientifica nel campo della Bioetica.

2. In particolare, la collaborazione avrà ad oggetto:

- a) potenziamento delle attività di ricerca scientifica nei settori indicati;
- b) realizzazione di eventi divulgativi per la comunità accademica e per la cittadinanza, nonché la realizzazione dell'evento annuale della "Bioetica per la scuola";
- c) realizzazione di attività didattiche e formative nei settori della bioetica;
- d) promozione di eventi e rapporti di collaborazione scientifica a livello internazionale.

ART. 3

1. La presente Convenzione non presenta flussi finanziari tra le parti Le Parti mettono a disposizione le proprie risorse, competenze e strutture da utilizzare ai fini dello svolgimento delle attività di comune interesse.

In questo contesto, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, offre i propri contributi scientifici, culturali e divulgativi nel campo della Bioetica, mettendo anche a disposizione la professionalità del prof. Angelo Luigi Vescovi, in qualità di Presidente del Comitato Nazionale di Bioetica.

2. Le Parti, inoltre, si impegnano a coordinare le rispettive attività di ricerca, di didattica e di organizzazione di eventi.

3. Per la realizzazione di tali attività il Comitato si impegna a mettere a disposizione le risorse umane, finanziarie e strumentali già in dotazione allo stesso.

ART. 4

1. Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università degli Studi Milano-Bicocca e del Comitato.

2. Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione del presente accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti, che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente convenzione.

ART. 5

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del

presente accordo sono:

- a) per il Comitato, il Segretario Generale *pro tempore* o un suo delegato;
 - b) per l'Università, il Rettore *pro tempore* o un suo delegato.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituzione con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovino impossibilitati a svolgere l'attività richiesta.

ART. 6

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.
2. Ciascuno dei contraenti si assume gli oneri e le responsabilità relative ai rapporti di lavoro con il proprio personale, secondo la normativa vigente.
3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 7

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune.

ART. 8

1. La presente convenzione, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, sarà in vigore sino alla data di scadenza del Comitato (6 dicembre 2026) e potrà essere rinnovata.

ART. 9

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 10

1. La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università (aut. n. 95936 del 23.12.2002) per un importo complessivo di € 32,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL SEGRETARIO GENERALE

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

LA RETTRICE

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005